



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

Ministero della Salute

Dipartimento per la Sanità Pubblica Veterinaria, la Nutrizione e la Sicurezza degli Alimenti
Direzione Generale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario
(ex Uff. VIII DGVA)

Assessorato alla sanità
Servizio veterinario
Regione Lombardia
Sede

E, p.c.

CERVES
Brescia

Prot. DGVA.VIII/45849/P-1.8.a/38

19 DIC. 2006

Oggetto: Risposta alla richiesta di deroga movimentazione suini ex punti 7 e 8, all. II della Direttiva 92/119/CEE del Consiglio.


In riferimento alla richiesta di codesta Regione (nota prot LG H1.2006.53185 del 12 dicembre 2006) relativa alla deroga per la movimentazione dei suini ex punti 7 e 8, all. II della Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, si comunica che, sentito il parere del CERVES dell'IZS della Lombardia e dell'Emilia Romagna, per quanto di competenza in conformità alla normativa vigente, nulla osta alla concessione di quanto richiesto ai punti 1 e 2 della suddetta nota a condizione che in tutte le partite oggetto di movimentazione sia effettuato un controllo sierologico (P: 5%; I.C. 95%).

Inoltre, si comunica che è stata inoltrata alla Commissione Europea una richiesta di deroga alla movimentazione per casi di eccezionale gravità ai sensi dell'art. 14 della Direttiva 92/119/CEE rappresentandone e motivandone l'urgenza.

IL DIRETTORE GENERALE

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità

Data: 12.12.2006

Protocollo: LG H1.2006.53185

AL MINISTERO DELLA SALUTE
D.G SANITA' VETERINARIA E ALIMENTI
UFFICIO VIII
R O M A

e, p.c. AL CERVES
B R E S C I A

TELEFAX

Oggetto: Richiesta deroga movimentazione suini ex punti 7 e 8, all. II della Direttiva 92/119/CEE del Consiglio.

La presenza di MVS in zone ad alta densità di allevamenti e di animali della specie suina, quali sono le province attualmente interessate da focolai (Brescia, Mantova e Bergamo), rende necessario prevedere la possibilità di ammettere alcune deroghe rispetto a quanto consentito dal DPR 362/96 per la movimentazione di suini.

Nel DPR 362/96 sono già previste alcune deroghe, e cioè:

- 1) a partire da zone di protezione, purché siano trascorsi 21 giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta, alle condizioni previste allo stesso punto 7, lettera f):
 - a) verso un macello in zona di protezione o sorveglianza, oppure
 - b) verso allevamento in zona di protezione
- 2) a partire da zone di sorveglianza:
 - a) verso un macello
 - b) verso allevamento, purché non siano stati introdotti animali negli ultimi 21 giorni
 - c) sia verso un macello, che verso un allevamento, al di fuori della zona di sorveglianza (punto 8, lettera c), purché autorizzato.

Le deroghe di cui al punto 1 e al punto 2, lettera c) devono essere autorizzate: a parere di chi scrive l'autorizzazione potrebbe essere rilasciata dalla ASL, previo nulla osta della ASL di destinazione, dandone comunicazione alla Regione e a codesto Ministero.

Inoltre, come prevede l'art. 14 della direttiva 92/119/CEE, in casi di eccezionale gravità, è possibile anche adottare altre misure, previo parere favorevole della Commissione;

Ciò premesso,

- considerata l'attuale situazione epidemiologica;
- vista la alta densità di allevamenti e di animali nelle zone interessate da focolai;
- considerato che in alcune zone le misure di restrizione alla movimentazione degli animali si protraggono oltre il limite dei trenta giorni, a causa dell'insorgenza di nuovi focolai;

si ritiene necessario richiedere le seguenti deroghe alla movimentazione, in particolare:

- 1) a partire da zone di protezione, purché siano trascorsi 21 giorni dal completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta, alle condizioni previste allo stesso punto 7, lettera f) e in caso sussistano gravi motivi di benessere animale:
 - a) verso un macello, non solo in zona di protezione o sorveglianza, ma anche in altro macello, preventivamente concordato con la ASL di destinazione e con la Regione, all'interno del territorio della regione,
 - b) verso allevamento, non solo in zona di protezione, ma anche in altro allevamento, preventivamente concordato con la ASL di destinazione e con la Regione, all'interno del territorio della provincia, oppure, eccezionalmente, in altra provincia della regione.
- 2) il termine di 21 giorni, nel caso dell'insorgenza di nuovi focolai all'interno della stessa zona di protezione, si riferisca al completamento delle operazioni preliminari di pulizia e disinfezione dell'azienda infetta sede del primo focolaio che si è manifestato nella zona.

Quanto sopra viene richiesto, anche tenendo conto delle misure straordinarie già adottate, tra cui il riaccreditamento di tutte le aziende nel territorio delle province interessate.

Si ritiene inoltre utile allegare alla presente una proposta di aggiornamento delle "Misure sanitarie urgenti in materia di prevenzione nella diffusione della MVS" del 30 novembre u.s., che, in sostanza, prevede, ai fini delle movimentazioni, il controllo dell'azienda da non oltre 28 giorni, in sostituzione del controllo delle singole partite.

A disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti

Distinti saluti

IL DIRIGENTE
(Dr. Mario ASTUTI)



All.